REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente -

Dott. MAZZITELLI Caterina - Consigliere -

Dott. DE GREGORIO Eduardo - rel. Consigliere -

Dott. MICHELI Paolo - Consigliere -

Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO;

nei confronti di:

C.F., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 29/02/2016 del GIP TRIBUNALE di PALERMO:

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del FRANCESCO SALZANO che ha concluso.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Gup di Palermo, investito della richiesta di decreto penale per il delitto di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76, in relazione all'art. 483 c.p., per la falsa dichiarazioni sostitutiva dell'atto notorio sul reddito familiare allo scopo di ottenere un assegno familiare, ha assolto l'imputato perchè il fatto non è previsto come reato. La motivazione si è posta

consapevolmente in difformità del consolidato orientamento di questa Corte, che ha considerato come il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76, comma 1, delinei autonomamente una condotta penalmente rilevante, facendo rinvio al codice penale ed alle leggi speciali al solo fine di individuare la sanzione applicabile. Secondo il Giudice palermitano la predetta disposizione conterrebbe, invece, una norma di mero rinvio alle fattispecie previste dal codice penale e da leggi speciali, ponendosi in caso di diversa interpretazione un problema di costituzionalità per difetto di tassatività e determinatezza. Per altro verso la falsa asserzione in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio non integrerebbe il delitto ex art. 483 c.p., per mancanza del requisito di essere rilasciata in atto pubblico.

1. Avverso la decisione ha proposto ricorso il PG presso la Corte d'Appello, che ha sottolineato come la falsa dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio sia di valore squisitamente pubblicistico. Tuttavia ha posto in luce che, secondo il prevalente insegnamento di questa Corte, la norma D.P.R. n. 445 del 2000, ex art. 76, delinea un'autonoma condotta criminosa ed in tal senso ha sollecitato questo Giudice di legittimità a verificare i presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza, a causa della quasi impossibilità di individuare di volta in volta la norma applicabile, quindi, in violazione dei principi di tassatività e determinatezza.

All'odierna udienza il PG, dr Salzano, ha concluso per l'annullamento con rinvio.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

- 1. Il percorso logico-giuridico seguito dal Gup palermitano per giungere alla conclusione che il fatto di aver affermato il falso nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 47, rubricato ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76, in relazione all'art. 483 c.p., non costituisce reato, è fondato su due considerazioni.
- 1.1 La prima è che la disposizione di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R., che prevede la sanzione penale per "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente decreto", costituisca solo una norma di mero rinvio alle fattispecie incriminatrici previste dal codice penale e dalle leggi speciali. Se non fosse questa la natura della norma il semplice rinvio al codice penale ed alle leggi speciali sarebbe talmente generico da far dubitare della costituzionalità della disposizione, per difetto di tassatività e determinatezza, quantomeno con riferimento alla pena applicabile.
- 1.2 La seconda considerazione, collegata alla precedente, è che, secondo l'opinione del Giudice a quo, la falsa affermazione contenuta in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 47, definibile sinteticamente falsa autodichiarazione, non possa integrare la fattispecie astratta di cui all'art. 483 c.p., poichè in essa mancherebbe il requisito di essere resa in un atto pubblico. A conferma di tale assunto ha sostenuto il Gup che questa Corte non avrebbe mai affermato apertamente che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sia un atto pubblico, citando in proposito giurisprudenza molto antica (Cass. Pen. 24.2.1983, n 4135). Ha aggiunto che l'affermazione contenuta nell'art. 76 comma 3 dpr 445/2000, secondo la quale le dichiarazioni rese ex artt. 46 e 47, del medesimo dpr si considerino rese al pubblico ufficiale, non sarebbe sufficiente per considerarle rese in un atto pubblico.
- 2. In contrario va osservato che da lungo tempo si è formato e consolidato l'orientamento di questa Corte secondo il quale il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483

- c.p.) è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero. Sez. U, Sentenza n. 28 del 15/12/1999 Ud. Rv. 215413. Tale principio è stato ripreso e confermato da una pluralità di pronunzie: N. 17363 del 2003 Rv. 224750, N. 5365 del 2008 Rv. 239110, N. 4970 del 2012 Rv. 251815, N. 23587 del 2013 Rv. 256259, N. 18279 del 2014 Rv.259883;Sez. 5, Sentenza n. 39215 del 04/06/2015 Ud.(dep. 28/09/2015)Rv. 264841. Tra queste alcune hanno preso in considerazione la fattispecie oggetto di ricorso D.P.R. n. 445 del 2000, ex art. 76, in relazione all'art. 483 c.p. Così Sez. 5, Sentenza n. 16275 del 16/03/2010 Ud. (dep. 26/04/2010) Rv. 247260: integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 47, allegata ad istanza preordinata ad ottenere il passaporto, attesti falsamente di non avere mai riportato condanne penali. E' stato, inoltre, osservato che l'atto disciplinato dalle norme di cui agli artt. 46 e 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa è per sua natura "destinato a provare la verità" dei fatti in esso affermati, che - concernono - fatti, stati e qualità personali. Sez. 5, Sentenza n. 38748 del 09/07/2008 Ud. (dep. 14/10/2008) Rv. 242324: integra il reato previsto dall'art. 483 cod. pen. la condotta del privato che renda, a norma del D.Lgs. n. 445 del 2000, artt. 46 e 76, falsa dichiarazione circa stati, qualità personali e fatti per conseguire l'esenzione dal contributo alla spesa sanitaria.
- 2.1 Dalla citata giurisprudenza si ricava che la riflessione di questa Corte ha individuato la natura pubblica dell'atto di cui all'art. 483 c.p., solo nei casi in cui una specifica norma attribuisca all'atto stesso la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, collegandone l'efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero; con riguardo al caso per cui è ricorso, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 47 autodichiarazioni la natura pubblica dell'atto è stata desunta anche dalla sua naturale destinazione a provare la verità dei fatti in esso affermati, a sua volta ricavabile dalla funzione di comprovare stati, qualità personali e fatti, che le due disposizioni in parola assegnano alle dichiarazioni sostitutive di atti notori e di certificazioni.
- 2.2 Del resto, a stare alla lettera della legge, secondo la quale "le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale" e considerato il tenore letterale dell'art. 2699 c.c., che definisce la nozione di atto pubblico in riferimento al soggetto che lo emana secondo le previste formalità, notaio o altro pubblico ufficiale, ed al potere conferitogli ad attribuirgli pubblica fede, deve osservarsi che la stessa legge sulla documentazione amministrativa vuole attribuire alle suddette autodichiarazioni la qualità di atti pubblici; ne deriva, pertanto, l'illiceità penale, da inquadrare in una delle fattispecie astratte previste dal codice in tema di falsità in atti pubblici, nel caso in cui il privato rilasci una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47, che sia falsa.
- 2.3 Le sovrabbondanti e tortuose argomentazioni del Giudice del merito hanno il difetto di trascurare l'interpretazione letterale della legge, nella fattispecie art. 76 comma 3 del TU, canone ermeneutico prioritario per l'interprete, seguendo la quale sembra chiaro che il significato da attribuire alla disposizione incriminatrice è quello di includere le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 47, nel numero degli atti pubblici; nel caso concreto il risultato di tale interpretazione è arricchito in senso confermativo dalla ponderazione della ragione giustificatrice delle norme di riferimento, individuabile nella già evidenziata destinazione probatoria.
- 3. Quanto alla prospettata incostituzionalità della norma in questione deve ribadirsi quanto già affermato da questa stessa Sezione nella sentenza 2978 del 2009, secondo la quale il rinvio alle

norme del codice penale contenuto nel D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76, non prevede un'espressa delimitazione al solo trattamento sanzionatorio ma deve ritenersi formulato anche con riguardo alla parte precettiva, in maniera tale da richiedere all'interprete l'adattamento della fattispecie integrata dalla falsa dichiarazione in una delle ipotesi previste dalle disposizioni incriminatrici del codice penale e/o delle leggi speciali in materia.

3.1 L'interpretazione che questa Corte ha dato della norma in parola - della quale sono stati citati innanzi una pluralità di esempi con riguardo all'art. 483 c.p., - corrisponde alla generale indicazione proveniente dal Giudice delle leggi, secondo la quale occorre che il Giudice provi ad intendere le norme in modo conforme ai principi della Costituzione, essendone egli il primo esegeta, prima di porsi e porre dubbi di incostituzionalità, e consente di superare il problema della prospettata questione di costituzionalità, che appare, quindi, manifestamente infondata.

Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza deve essere annullata per l'errata applicazione della legge penale in relazione al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76, e art. 483 c.p., e gli atti rinviati al Tribunale di Palermo per il giudizio.

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo per il giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017